

**N. R.G. 348/2026**



**TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pastorelli	Presidente
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice relatore
dott. Marco Saquegna	Giudice

nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 348/2026 promosso da:

**RECLAMANTE**

contro

**RECLAMATI**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 14 aprile 2026,

**OSSERVA**

I. Con ordinanza depositata in data 27 gennaio 2026, il Giudice dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 200/2024 sospendeva il processo esecutivo a seguito dell'opposizione promossa dai debitori esecutati [REDACTED]

II. Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2026 il creditore procedente [REDACTED] proponeva reclamo e chiedeva la revoca della sospensione del processo esecutivo, deducendo che il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.02.2007 tra la mutuan [REDACTED] costituiva titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi dell'art. 474 cpc, anche se, con la scrittura privata prodotta con il

documento n. 3, le parti avevano “rinegoziato” il mutuo attraverso la modifica di alcune pattuizioni contrattuali secondarie e non incidenti sulla quantificazione dell’obbligazione pecuniaria.

III. Con memoria depositata in data 30 marzo 2026 si costituivano i debitori eseguiti [REDACTED], i quali chiedevano il rigetto del reclamo, deducendo che:

la [REDACTED] e i ricorrenti, in data 8.2.2022, avevano rinegoziato, mediante atto scrittura privata non autenticata, il contratto di mutuo, sostituendo i tassi applicati con un nuovo tasso, come si evinceva a pagina 3 del nuovo piano di ammortamento, applicando un tasso fisso, anziché un tasso variabile e formulando un nuovo piano di ammortamento, con allungamento del tempo per la restituzione del finanziamento;

il mutuo originario avrebbe dovuto cessare nell’anno 2037, mentre il nuovo accordo prevedeva un allungamento al 2044;

le condizioni del mutuo erano state modificate e per tale ragione il mutuo non poteva essere ritenuto un valido titolo esecutivo poiché il saldo residuo dovuto non poteva essere rappresentato dalle somme risultanti dal mutuo, bensì da quelle risultanti dal nuovo accordo, che non presentava i requisiti del titolo esecutivo previsti dall’art. 474 cpc, essendo stato stipulato con una scrittura privata non autenticata.

IV. Il reclamo viene respinto.

La quantificazione dell’obbligazione pecuniaria non è contenuta solo nel contratto di mutuo, ma anche nella scrittura privata, che ha modificato le modalità di determinazione del debito, incidendo sul tasso di interesse convenzionale e sulla durata del piano rateale di restituzione del mutuo.

Dal nuovo piano di ammortamento, allegato alla scrittura privata in data 8.2.2022, emerge che viene indicato un debito totale per capitale ed interessi di euro 199.656,39, una variazione del tasso del 13 gennaio 2022 da 1,90750 a 1,70400 con decorrenza dal 13 gennaio 2022 e la determinazione di una rata fissa mensile nella misura di euro 527,51.

Il debito è completamente mutato rispetto a quello previsto dal contratto di mutuo, essendo stata modificata la misura dell'obbligazione pecuniaria, che originariamente prevedeva sia un tasso di interesse che una rata variabile.

La scrittura privata non costituisce titolo esecutivo non avendo i requisiti formali previsti dall'art. 474 cpc.

V. Il Collegio non ritiene applicabile al reclamo cautelare la disciplina di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2002 (vedi tra le altre anche Tribunale Palmi 3 marzo 2014): in primo luogo osta il dato letterale dell'art. 323 c.p.c. che sotto la rubrica "mezzi di impugnazione" prevede unicamente l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo; né a diverse conclusioni può giungersi in ragione della natura impugnatoria del reclamo, perché tale natura non consente di ritenere che il reclamo sia una impugnazione in senso stretto e come tale soggetto all'applicazione della norma in esame, posto che, premesso che il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2002 introduce una misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non appare suscettibile di applicazione estensiva o analogica (cfr. in motivazione Corte Cost. 18/2018 anche se in materia di processo tributario); il reclamo è retto da una disciplina normativa diversa dall'appello, solo che si confronti l'art. 345 con l'art 669 c.p.c., che consente al Tribunale di tener conto sia dei fatti già dedotti dinnanzi al primo giudice, sia di questioni di fatto e di diritto nuove o anche semplicemente deducibili in primo grado, sia di circostanze sopravvenute, con l'unico limite costituito dal divieto di nuove domande, sia di assumere nuove prove, rinnovare quelle già assunte e acquisire nuovi documenti. In conclusione, non deve farsi applicazione della sanzione introdotta dal comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2002.

██████████ soccombente, viene condannata ai sensi degli artt. 92 e 669 octies VII comma cpc alla refusione delle spese di lite a favore di ██████████ ██████████, spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies cpc,

respinge il reclamo;

condanna [REDACTED] a pagare ai sensi degli artt. 92 e 669 octies VII comma cpc a titolo di rimborso delle spese processuali a [REDACTED] [REDACTED] in solido tra loro, la somma di euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;  
si comunichi.

Livorno, li 14 aprile 2026.

Il giudice relatore  
Massimiliano Magliacani

Il Presidente  
dott. Franco Pastorelli